

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-16 del 11/01/2017
Oggetto	Sezione Provinciale di Ferrara. Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di reagenti "LAL TEST". Importo massimo Euro 24.000,00+ IVA 22%. CIG Z3D1CDA58E. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.
Proposta	n. PDTD-2017-19 del 11/01/2017
Struttura adottante	Sezione Di Ferrara
Dirigente adottante	Trentini Pier Luigi
Struttura proponente	Laboratorio Tematico Fitofarmaci
Dirigente proponente	Dott. Morelli Marco
Responsabile del procedimento	Morelli Marco

Questo giorno 11 (undici) gennaio 2017 presso la sede di Via Bologna, 534 in Ferrara, il Direttore della Sezione Di Ferrara, Dott. Trentini Pier Luigi, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**OGGETTO: Sezione Provinciale di Ferrara. Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di reagenti “LAL TEST”. Importo massimo Euro 24.000,00+ IVA 22%. CIG Z3D1CDA58E. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.**

VISTE:

- la DDG n.136 del 23/12/2016 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2017-2019, del Piano Investimenti 2017-2019, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2017, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2017.”
- la DDG n.137 del 23/12/2016 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2017 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna.”

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l'art. 36, comma 2 lett. a), secondo cui per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro è possibile procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- il Regolamento Arpae per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia Comunitaria approvato con DDG n. 80 del 21/07/2016 e nello specifico l'art. 4 , ai sensi del quale per le procedure di affidamento di servizi/forniture di valore pari o superiore a 20.000 Euro, i dirigenti competenti adottano una determinazione a contrarre, individuando l'esigenza che intendono soddisfare, le caratteristiche dei beni e servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura, nonché le principali condizioni contrattuali;

PREMESSO:

- che il Responsabile del Laboratorio Tematico del nodo di Ferrara, ha presentato richiesta di acquisto per l'avvio della procedura per l'affidamento della fornitura di reagenti necessari per la determinazione delle endotossine batteriche (LAL TEST) in acque di dialisi effettuata dall'Area S.O. Ecotossicologia/Microbiologia;
- che in particolare sono necessari i reagenti descritti nei documenti di gara allegati al presente atto, per l'effettuazione di un numero stimato di 2700 campioni/anno da analizzare nell'anno 2017, quantificando l'importo presunto annuo della fornitura in euro 20.000,00 IVA esclusa;

- che Arpae si riserva altresì la facoltà di richiedere un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo aggiudicato;
- che in ogni caso il valore del contratto originario o prorogato non potrà superare l'importo massimo spendibile aumentato di un quinto, come precisato nel capitolato speciale di appalto;
- che l'attività istruttoria relativa alla suddetta fornitura si è conclusa con la redazione della scheda prodotti e del capitolato speciale, allegati sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che ai sensi dell'art. 7 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, le amministrazioni pubbliche “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione” ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- che la particolare fornitura di cui trattasi non trova copertura nelle categorie merceologiche oggetto del mercato elettronico della P.A., trattandosi di reagenti di tipo diagnostico attualmente non compresi espressamente nel bando “beni e servizi per la sanità”;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG Z3D1CDA58E, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, trattandosi di mera fornitura, non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

RITENUTO:

- di avviare procedura per l'affidamento diretto della fornitura sopra descritta, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016, stabilendo come valore dell'appalto l'importo di euro 24.000,00, dato dal fabbisogno stimato di reagenti per un periodo di 12 mesi (euro 20.000,00), più l'eventuale opzione di aumento del quinto (euro 4.000,00);
- di procedere alla scelta dell'affidatario previo confronto comparativo fra i preventivi di spesa da richiedere a cinque operatori economici, scelti dal responsabile del procedimento, operanti nello specifico settore di interesse;

CONSIDERATO:

- di approvare gli atti della procedura di seguito riportati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento scheda prodotti allegato sub A), capitolato speciale all. sub B);
- di demandare, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al Responsabile del del Procedimento la verifica della congruità delle offerte economiche presentate e l'individuazione di quella più economica al fine di procedere alla affidamento diretto della fornitura;

#### SU PROPOSTA:

- del Dr. Marco Morelli, Responsabile del Laboratorio Tematico Fitofarmaci del nodo di Ferrara, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

#### DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è lo stesso Dr. Marco Morelli;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, meglio specificati dalla Linee guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» di cui alla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Lisa Recca, Responsabile Staff Amministrazione, ai sensi del regolamento sul Decentramento Amministrativo da ultimo revisionato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

#### DETERMINA

- 1) di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, c.2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura, mediante somministrazione periodica di reagenti "LAL TEST" con decorrenza al 01/02/2017 e termine al 31/12/2017 per l'importo massimo di Euro 24.000,00 + IVA 22% dato dal fabbisogno stimato di reagenti per un periodo di 11 mesi (euro 20.000,00), più l'eventuale opzione di aumento del quinto (euro 4.000,00);
- 2) di procedere alla scelta dell'affidatario previo confronto comparativo fra i preventivi di spesa da richiedere a cinque operatori economici, scelti dal responsabile del procedimento, operanti nello specifico settore di interesse;
- 3) di approvare gli atti della procedura denominati scheda prodotti, capitolato speciale, richiesta preventivo allegati rispettivamente sub A) sub B) e sub C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- 4) di nominare Responsabile del procedimento il Dott. Marco Morelli, Responsabile del Laboratorio Tematico Fitofarmaci ;
- 5) di demandare, dopo la scadenza del termine per la presentazione dei preventivi, al

Responsabile del del Procedimento la verifica della congruità delle offerte economiche presentate e l'individuazione di quella più economica al fine di procedere all' affidamento diretto della fornitura;

- 6) di dare atto che con il provvedimento di aggiudicazione il costo complessivo presunto della fornitura di cui trattasi, stimato in Euro 24.000,00 oltre IVA 22% per un totale di Euro 29.280,00 sarà a carico del budget annuale 2017 “Materiale di laboratorio”, e nel conto economico preventivo pluriennale del Centro di responsabilità FEDT;  
conto economico preventivo pluriennale 2016-2018 con riferimento al centri di costo FEDT
- 7) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al d. lgs.14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nel Programma per la trasparenza e l'integrità 2016-2018, aggiornato da ultimo con D.D.G. n. 6 del 29.01.2016.

Il Direttore  
della Sezione Provinciale di Ferrara – Arpae  
(f.to Dott. Pier Luigi Trentini)

Ai fornitori invitati

invio pec

**OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI REATTIVI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ENDOTOSSINE (LAL TEST)  
Importo massimo Euro 20.000,00 (IVA esclusa)  
Oneri per la sicurezza: € 0,00  
CIG Z3D1CDA58E**

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (di seguito Arpae), Sezione provinciale di Ferrara, intende procedere all'affidamento della fornitura di reattivi (LAL TEST), come di seguito descritta, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del d.lgs 50/2016

## **1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.**

Oggetto della richiesta di preventivo è la fornitura dei reagenti descritti nell'allegato A) scheda prodotti.

Ad esito dell'affidamento si attiverà un contratto di somministrazione periodica, con consegne ripartite da eseguire a seguito della ricezione di specifici ordini contabili.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale allegato sub B) alla presente.

## **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO**

Il preventivo dovrà pervenire, tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il giorno ..... indirizzato a:

**Arpae Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna  
Sezione provinciale di Ferrara  
PEC [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)**

Saranno escluse offerte per importi superiori alla base d'asta fissata in Euro 20.000,00 (IVA esclusa).

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

1. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 d.lgs 50/2016, come da schema allegato sub C). corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, debitamente compilata e firmata.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

### 3. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

La valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti, sarà effettuata dal Responsabile del procedimento sulla base del criterio del minor prezzo, sulla base del comma 4 dell'art.95 d.lgs 50/2016.

Arpae si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine firmata digitalmente del Direttore della Sezione provinciale di Ferrara

### 4. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di carattere tecnico si invita a rivolgersi alla Dr.ssa Graziella Mirolo, tel. 0532/901226.– e-mail: [gmiroloarpae.it](mailto:gmiroloarpae.it)

Per chiarimenti di carattere amministrativo rivolgersi invece alla Dr.ssa Lisa Recca tel 0532/234804 e-mail [lrecca@arpae.it](mailto:lrecca@arpae.it)

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Marco Morelli- Responsabile del Laboratorio tematico Fitofarmaci ( tel 0532/901214 e-mail [mmorelli@arpae.it](mailto:mmorelli@arpae.it))

Cordiali saluti.

Il Direttore della Sezione provinciale Arpae di Ferrara  
Dott. Pier Luigi Trentini  
(documento firmato digitalmente secondo le disposizioni vigenti)

#### Documenti allegati:

Allegato A) scheda prodotti

Allegato B) capitolato speciale

Allegato c) dichiarazione attestante i requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 d.lgs 50/2016

## ALLEGATO A) scheda prodotti

REATTIVI necessari per la determinazione delle endotossine (LAL test) per l'anno 2016

Descrizione reagenti	Quantità in confezioni
Miscela liofilizzata di amebociti lisati del <i>Limulus Polyphemus</i> e di substrato cromogenico: confezioni da 10 flaconi da 3,2 ml ciascuno  <b>Si accettano confezioni di quantitativo corrispondente</b>	<b>n. 29</b>
Endotossina standard di <i>Escherichia coli</i> 055: B5 liofilizzata	<b>n. 15</b>
Acqua per LAL: confezioni da 12 flaconi da 30 ml ciascuno  <b>Si accettano confezioni di quantitativo corrispondente</b>	<b>n.6</b>

I reagenti suddetti necessari all'analisi, possono essere offerti anche in Kit combinati comprendenti gli stessi : in tal caso si richiede offerta per un numero stimato di **44 Kit**, reputandolo equivalente ai quantitativi sopra richiesti per i singoli reagenti.

## ALLEGATO SUB B) CAPITOLATO SPECIALE

### Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura mediante somministrazione periodica di reagenti per la determinazione quantitativa delle endotossine batteriche (LAL TEST) con metodo cinetico cromogenico da utilizzare con uno spettrofotometro del tipo ELx808, dotato di software WinKQCL™ 16-BIT Version 1.20.

Le quantità complessive annuali presunte utili al fine della formulazione dell'offerta per singolo articolo sono quelle indicate nell'allegata SCHEDA A) che fa parte integrante del presente Capitolato.

In particolare si sono stimate le quantità presunte annuali per le diverse tipologie di reagenti, siano esse offerte singolarmente o in kit combinati.

Si precisa che le quantità previste in entrambi i casi dovranno essere sufficienti all'esecuzione del test su **2700 campioni di acqua di dialisi**.

Per il computo del quantitativo si sono considerati i seguenti punti:

- I campioni vengono testati in doppio
- Ad ogni esecuzione del test (circa 20-25 campioni) vengono predisposti:

1. una curva standard,
2. campioni costituiti solo da acqua (bianchi)
3. campioni positivi (Positive Product Control PPC).

**I reagenti dovranno essere accompagnati da certificato di analisi e tutta la fornitura dovrà recare il medesimo numero di LOTTO.**

Le quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai Laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.

Le quantità, pertanto, potrebbero subire variazioni sia in positivo che in negativo rispetto a quelle indicate nella scheda prodotti, senza che per questo il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

### Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura dal 01/02/2017 fino al 31/01/2018.

Arpae si riserva la facoltà di richiedere al fornitore l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti dal contratto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata, siano emessi ordinativi di fornitura sino al valore dell'aggiudicazione, (da considerarsi importo massimo spendibile), al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dall'art.106 del D.lgs 50/2016, è altresì previsto, qualora ne ricorrano le condizioni, l'istituto della variante ai sensi dell' art. 106 del D.lgs 50/2016.

### Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni

previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPAE, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

ARPAE è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPAE da ogni responsabilità ed onere.

#### **Art. 4 - Fonti normative**

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

a) dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

#### **Art. 5 : Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- fornire alle sedi destinatarie della fornitura i cataloghi e le schede di sicurezza dei prodotti offerti in forma cartacea o informatica (anche mediante consultazione via web);
- rendere disponibili, su richiesta, manuali esplicativi sulla composizione dei prodotti, le loro modalità di uso e indicazioni bibliografiche;
- fornire, su richiesta dei Laboratori, anche con modalità on-line, i certificati di analisi dei Lotti di produzione dei reagenti;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAE;
- comunicare tempestivamente ad ARPAE, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

#### **Art. 6- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

#### **Art. 7 - Caratteristiche tecniche.**

Tutti i prodotti offerti devono:

- a) essere conformi alle caratteristiche indicate all'**art. 1 "Oggetto della fornitura" e nella SCHEDA A) che fa parte integrante del presente atto;**
- b) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- c) rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in sede di offerta;
- d) essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qualora necessario, e durante le fasi di trasporto;
- e) **riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, che deve essere unico per tutta la fornitura annuale,** nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto); nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione;
- f) riportare, per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione anche sull'imballaggio esterno.

#### **Art. 8 – Consegna.**

La consegna dei prodotti avverrà unicamente sulla base degli ordini di somministrazione periodica emessi nell'ambito dell'aggiudicazione complessiva.

La consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano".

Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso la sede di Arpae Emilia Romagna -Sezione provinciale di Ferrara -Via Bologna, 534 int. 11 44124 Ferrara, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Non saranno riconosciute spese di spedizione per ordini superiori al minimo d'ordine pari a 200,00 (duecento) euro.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

L'ordine dovrà essere evaso entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di invio pec.

La merce deve essere consegnata in base agli ordini inviati, a di volta in volta dalla Sezione provinciale di Ferrara.

Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun ordine ricevuto, mediante specifica conferma d'ordine.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

**In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna dovrà emettere, con decorrenza 31 gennaio 2017, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.**

**Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER**

***<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloqui, regole tecniche ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio NoTI-ER.***

**In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di intercent\_ER all'indirizzo *<http://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/> previa registrazione.***

#### **Art. 9 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso.**

All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. Arpae – attraverso personale incaricato del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce".

I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da ARPAE e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'ARPAE avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "Penali".

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

## **Art. 10 – Prezzi.**

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

## **Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

## **Art. 12- Fatturazione e pagamenti**

Le fatture, dovranno essere emesse al positivo espletamento di ciascuna fornitura eseguita a seguito dell'emissione di specifici ordini contabili nell'ambito del contratto di somministrazione

I documenti contabili, dovranno:

- a) riportare il numero di CIG che sarà comunicato ad esito dell'affidamento
- b) essere intestate a ARPAE- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 -CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero della conferma d'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.
- c) essere inviate unicamente in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa **UFFRF4**, reperibile anche al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)): non potranno essere accettate, né pagate fatture non inviate in forma elettronica

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l'accertamento della conformità della merce” di cui al precedente articolo 9 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **Art. 13 -Penali**

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 8 Arpae potrà applicare una penale *pari allo 0,3* per mille dell'ammontare netto della fornitura (oggetto dell'inadempimento), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che la richiesta e/o l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 14 - Brevetti e royalties**

Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

#### **Art. 15 – Risoluzione del contratto.**

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via pec, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

1. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile al fornitore, documentato da almeno tre contestazioni ufficiali;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
- mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- nei casi e modi previsti dall'art. 108 d.lgs. n. 50/2016;

3. In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata da Arpae, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

#### **Art. 16 - Recesso**

Arpae ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

#### **Art. 17 - Cessione di contratto e di credito**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono

essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Arpae nelle forme di legge. Si applicano alle cessioni di credito le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### **Art. 18– Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 105/2016 e s.m.i, ai limiti del 30% dell'importo contrattuale.

2. Il subappalto è autorizzato da Arpae, se previsto dal fornitore in sede di offerta. Il Fornitore si impegna a depositare presso Arpae, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Arpae procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Arpae, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Arpae, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

10. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.

11. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà di Arpae risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

### **Art. 19 - Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia- Romagna”, approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpae /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.Arpae.emr.it](http://www.Arpae.emr.it)).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi, Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

### **Art. 20 - Spese ed oneri contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l’IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

### **Art. 21 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Arpae Emilia-Romagna sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.